

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR 2014-2020)***

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1305/2013

**Tipo di operazione 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere
corte”**

Bando unico regionale 2019

INDICE

Premessa

Sezione I – Descrizione, requisiti e condizioni tipo di operazione 16.4.01

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi del tipo di operazione 16.4.01
3. Localizzazione
4. Beneficiari
5. Requisiti dei beneficiari
6. Precisazioni in ordine ai raggruppamenti temporanei
7. Requisiti dell'accordo di cooperazione
8. Requisiti del progetto di cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte (PSPFC)
9. Tempi di realizzazione del PSPFC
10. Tipologie di costi ammissibili
11. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche
12. Congruità della spesa
13. Risorse finanziarie
14. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
15. Criteri di priorità della domanda di sostegno
16. Criteri di precedenza

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

17. Domande di sostegno e pagamento e relative procedure
18. Controlli
19. Incompatibilità
20. Vincoli di destinazione e obblighi
21. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni
22. Obblighi informativi
23. Responsabile del procedimento
24. Informazioni
25. Disposizioni finali

Elenco Allegati

- Allegato 1 Progetto di cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte - PSPFC
- Allegato 2 Prospetto di raffronto fra preventivi
- Allegato 3 Elenco Aree D della Regione Emilia-Romagna
- Allegato 4 Perimetrazione delle aree interne della Regione Emilia-Romagna
- Allegato 5 Relazione descrittiva ex D. Lgs. n. 33/2013
- Allegato 6 Gestione flussi finanziari e modalità pagamento
- Allegato 7 Riduzioni
- Allegato 8 Tabella riassuntiva spese relative ad interventi/azioni realizzate
- Allegato 9 Aggiornamento della dichiarazione sostitutiva contributi *de minimis*
- Allegato 10 Definizione di impresa femminile

PREMESSA

Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il tipo di operazione 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte”.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni del tipo di operazione 16.4.01

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione 8.2 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 8506 *final* del 5 dicembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138 del 10 dicembre 2018;
- Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul Regolamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

2. Obiettivi del tipo di operazione 16.4.01

Il tipo di operazione si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra soggetti coinvolti, a vario titolo nell'organizzazione del sistema agricolo regionale.

Gli interventi sono finalizzati a sostenere la creazione e il rafforzamento di aggregazioni, orizzontali o verticali, a carattere locale, per rafforzare la fase di commercializzazione delle produzioni finali; in particolare saranno sovvenzionabili le attività finalizzate a promuovere i mercati locali realizzati dalle imprese coinvolte nella cooperazione, favorire e valorizzare l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta agricola all'interno della filiera agroalimentare, a valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, la sua sostenibilità ambientale, le condizioni produttive, ad avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, allo sviluppo di filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata, a razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione, alla creazione di modelli organizzativi e formule commerciali innovative e a valorizzare nuovi prodotti e/o processi produttivi.

L'operazione ha per oggetto il sostegno cooperativo degli attori operanti nelle filiere agricole e agroalimentari per consentire di sviluppare dei circuiti di approvvigionamento di breve distanza e di prodotti locali.

Principale obiettivo è la valorizzazione delle produzioni agricole provenienti dalla Regione Emilia-Romagna sul mercato regionale, con l'intento di raggiungere i consumatori finali, tramite lo sviluppo di circuiti alimentari di prossimità e lo sviluppo di nuove forme di organizzazione di vendita e di nuove modalità di rapporti tra i differenti operatori della catena commerciale.

Risultano comunque presenti dei margini di progresso sulla valorizzazione dei prodotti regionali, sia al fine di sostenere il reddito dei produttori agricoli, sia al fine di differenziare i prodotti regionali su mercati concorrenziali.

D'altronde i consumatori anche di natura collettiva (GD, GDO, Horeca, Mense collettive), risultano avere interesse per le cosiddette filiere corte, siano esse acquisto direttamente dal produttore, siano esse vendita indiretta, ma in cui non ci sia più di un intermediario tra produttore e commercializzazione. Tale evoluzione della domanda è anche derivante dall'interesse dei consumatori rispetto all'origine dei prodotti e segnale della sempre maggiore consapevolezza di una alimentazione connessa ad un uso del territorio e degli sprechi in campo alimentare, nonché ad una maggiore attenzione rispetto all'impronta ecologica derivante dal trasporto degli alimenti.

I progetti devono quindi risultare coerenti con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali, come descritti al paragrafo 8.2.14. "M16 – Cooperazione" del PSR 2014-2020.

3. Localizzazione

Il tipo di operazione 16.4.01 è applicabile su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna.

4. Beneficiari

Sono beneficiari le forme aggregative che presentino un accordo di cooperazione per la realizzazione di un Progetto di Sviluppo e Promozione di Filiere Corte (PSPFC) ed in particolare:

- a) forme di cooperazione tra imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- b) Organizzazione di produttori;
- c) Associazioni di organizzazione di produttori;
- d) reti di imprese.

Per le definizioni in ordine ai beneficiari di cui alle lettere b) e c) si rinvia al paragrafo 8.2.14.2. del PSR 2014-2020.

Sono escluse associazioni di Enti pubblici o che includono Enti pubblici.

La forma giuridica dei soggetti beneficiari può essere riconducibile alle forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (Reti - soggetto) ovvero a forme organizzative create per la realizzazione dell'Accordo di cooperazione attraverso raggruppamenti temporanei (Reti-contratto, Associazioni Temporanee di Impresa).

Le forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (Reti - soggetto) devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, il mandatario è designato come referente responsabile, che presenterà:

- la domanda di sostegno, in nome e per conto dei soggetti partecipanti, assumendo anche il coordinamento generale;
- la documentazione tecnica finale relativa alla realizzazione del PSPFC, preliminare alla presentazione delle singole domande di pagamento (saldo) di ciascun partecipante all'accordo di cooperazione che ha sostenuto le spese, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 17.9.

I soggetti componenti il raggruppamento temporaneo devono pertanto conferire, unitamente alla costituzione del raggruppamento, il mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.

Ove il raggruppamento non sia già costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti devono impegnarsi a costituirlo entro 45 giorni dalla richiesta che la Regione invierà successivamente all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a sostegno. In tal caso la domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal soggetto capofila destinato ad assumere il ruolo di mandatario.

Nelle reti contratto è analogamente necessario che nel contratto di costituzione o in atto separato sia conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una impresa capofila, con le medesime modalità delle ATI, il cui rappresentante legale adempie al ruolo di referente responsabile.

Nell'ipotesi dei raggruppamenti temporanei e delle reti contratto è altresì necessario che il mandatario abbia sede legale e/o operativa nella Regione Emilia-Romagna, così come i singoli soggetti beneficiari del contributo.

Le aggregazioni costituite nelle forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali devono avere sede legale e/o operativa nella Regione Emilia-Romagna.

La componente produttiva dell'aggregazione deve necessariamente avere sede legale e/o operativa nella Regione Emilia-Romagna. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale.

Le aggregazioni possono prevedere all'interno dell'accordo di cooperazione partecipanti associati che sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del PSPFC, senza alcuna responsabilità di tipo finanziario e senza quindi la possibilità di accedere al sostegno. In

tale categoria rientrano anche organizzazioni non a carattere di impresa, la cui attività sia utile al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Le aggregazioni siano esse costituite nelle forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali o temporanee dovranno avere una durata tale da garantire il rispetto dei vincoli di destinazione di cui al paragrafo 20, in relazione agli interventi proposti.

5. Requisiti dei beneficiari

I **beneficiari** devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione validata e fascicolo anagrafico formalmente corretto in gestione digitale e conforme ai contenuti dell'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- essere in possesso di partita IVA;
- essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente, fatta eccezione per i soggetti per i quali non sussista l'obbligo di iscrizione in base alla legislazione vigente;
- essere attivi, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. Il presente requisito è verificato in sede di istruttoria della domanda di sostegno e nelle successive fasi di liquidazione.

Qualora in esito alla predetta fase istruttoria - preliminare alla concessione del contributo - emerga una situazione di "non regolarità", sarà notificato l'avvio di procedimento sfavorevole ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90. Eventuali successive controdeduzioni potranno essere positivamente accolte esclusivamente nel caso evidenzino una errata segnalazione di INPS (es. conseguente ai tempi tecnici di registrazione del pagamento già effettuato). Ove, al contrario, venga evidenziato il conseguimento della regolarità successivo all'accertamento istruttorio, il soggetto sarà comunque considerato "non regolare".

La mancanza di uno dei requisiti suddetti da parte dei beneficiari comporterà la non ammissibilità dell'intera domanda.

La sussistenza dei predetti requisiti, oltre che in fase di ammissibilità della domanda verrà verificata anche in sede di liquidazione degli aiuti.

6. Precisazioni in ordine ai raggruppamenti temporanei

Per le ipotesi di raggruppamenti temporanei alla domanda di sostegno dovrà essere allegato l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà espressamente contenere:

- il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto mandatario del raggruppamento che assume il ruolo di referente responsabile;
- l'elenco dei soggetti mandanti partecipanti al raggruppamento nonché il ruolo svolto da ciascuno;
- l'indicazione della partecipazione di ogni singolo partecipante, articolata per voci di spesa e la corrispondente quota di contributo;
- l'impegno del mandatario – nel caso di ritiro o fallimento di uno dei mandanti – a realizzare direttamente o tramite uno degli altri partecipanti la quota di PSPFC riferita al soggetto ritirato/fallito;
- l'esonero della Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo regionale.

In caso di raggruppamenti costituenti, alla domanda dovrà essere allegata:

- dichiarazione congiunta in carta semplice, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto che intende aderire al raggruppamento, di impegno a costituirsi - in caso di approvazione del PSPFC ed entro 45 giorni dalla richiesta da parte della Regione – in raggruppamento temporaneo ed a conferire con unico atto mandato speciale con rappresentanza, ai sensi della normativa in vigore, al soggetto designato quale capofila, nonché copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale di ciascun componente del costituendo raggruppamento;
- dichiarazione di ciascun partecipante in ordine al possesso dei requisiti previsti nel presente bando (per quel che riguarda il soggetto capofila, la sottoscrizione di tale dichiarazione avviene contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno).

7. Requisiti dell'accordo di cooperazione

All'accordo di cooperazione devono partecipare almeno 3 soggetti.

Al fine di soddisfare tale requisito nelle forme giuridico-societarie previste dal codice civile possono essere computati anche i soci, purchè aderiscano all'accordo di cooperazione; nelle forme temporanee si fa riferimento alle imprese che costituiscono il soggetto aggregato e che partecipano all'accordo.

Gli accordi potranno prevedere aggregazioni di tipo verticale o di tipo orizzontale. Per aggregazione verticale si intende la partecipazione di attori di una stessa filiera, per aggregazione orizzontale si intende la partecipazione di attori di una o più filiere.

Nel caso di aggregazioni verticali non può inserirsi più di un soggetto terzo tra i produttori agricoli di base ed il consumatore finale. Si intende come soggetto terzo il soggetto che nella catena di vendita, acquista e subito rivende i prodotti.

Nel caso di accordi che prevedano rapporti con catene distributive o imprese del segmento Ho.re.ca. e altre forme di ristorazione, sono considerati come partecipanti i singoli Punti vendita/Ristoranti/Hotels affiliati, identificati nell'accordo di cooperazione.

L'accordo deve obbligatoriamente contenere, pena l'inammissibilità:

- i soggetti partecipanti all'accordo, compresi quelli associati senza coinvolgimento finanziario diretto;
- le finalità, l'oggetto e gli interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del PSPFC;
- il soggetto referente responsabile ed i compiti affidati;
- i rapporti, gli impegni e le responsabilità reciproche, a livello di realizzazione degli interventi e del PSPFC nel suo complesso;
- la durata, che deve essere coerente con i vincoli di destinazione di cui al paragrafo 20. in relazione agli interventi proposti.

L'accordo può altresì disciplinare ulteriori elementi, quali in particolare l'eventuale commercializzazione/distribuzione del prodotto finito, la sussistenza di garanzie, anche di tipo economico, le clausole di recesso, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'accordo stesso.

L'efficacia dell'accordo e di tutte le clausole in esso contenute decorre dalla data di sottoscrizione; resta ferma la facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo in caso di mancato finanziamento del PSPFC a condizione che tale prerogativa sia espressamente prevista nell'accordo stesso.

Nell'accordo deve emergere con chiarezza che devono essere raggiunti gli obiettivi del PSPFC.

L'accordo deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti.

Con specifico atto della Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari verrà approvato uno schema di accordo, che seppur con efficacia non vincolante, potrà essere utilizzato dai soggetti beneficiari.

8. Requisiti del progetto di cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte (PSPFC)

Il PSPFC deve indicare la descrizione delle attività e delle modalità di sviluppo e promozione delle filiere corte.

Il PSPFC è ammissibile allorchè:

- si realizzi in un contesto di Mercato locale inteso come distanza massima di 70 km tra il comune dove l'impresa agricola ha la sede operativa e il comune dove si realizza la vendita al consumatore finale;
- i prodotti agricoli oggetto di sostegno siano i prodotti indicati nell'Allegato 1 del trattato Unione Europea, che potranno essere oggetto di trasformazione in prodotti non compresi nell'Allegato 1 del TFUE;
- le azioni siano conformi a quanto indicato nel presente bando e nell'accordo;
- siano evidenziati il budget complessivo e la sua ripartizione per tipologie di costo, tra le diverse attività e tra i diversi partecipanti;
- siano previste le tempistiche di svolgimento (cronoprogramma tecnico e finanziario), tenendo conto che il progetto dovrà avere una durata massima di due anni e i risultati attesi.

Ogni aggregazione può presentare un solo PSPFC sul presente bando ed ogni partecipante potrà far parte di una unica aggregazione.

9. Tempi di realizzazione del PSPFC

Il PSPFC dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata massima pari a due anni, decorrenti dalla data di concessione del contributo.

10. Tipologie di costi ammissibili

Ai fini del presente bando sono ammissibili le seguenti tipologie di costi per spese riconducibili e funzionali alle finalità e alle attività sovvenzionabili, ed in particolare:

a) Spese di Cooperazione:

- **studi di fattibilità e piani aziendali** (studi di mercato, piani di sviluppo) nel limite massimo del 15% dell'importo del PSPFC: spese per consulenza tecnica e collaborazioni professionali;
- **costi di animazione** nel limite massimo del 25% dei costi totali del PSPFC:
 - costi per i servizi necessari per l'allestimento delle sale; costi di personale esterno ed organizzativi, nel limite massimo di 150,00 a persona giorno;
 - spese per relatori debitamente documentate;
 - spese per la realizzazione/acquisto del materiale informativo;
 - ricerca nuovi membri nella zona in cui si procede a sviluppare il PSPFC, al fine di rendere possibile un progetto territoriale, debitamente documentata;
- **costi di cooperazione** (costo dell'atto di costituzione dell'aggregazione e dell'accordo, spese notarili, spese di registrazione), nel limite massimo del 5% del costo totale del progetto (spese ammissibili una sola volta);

- **costi di informazione e comunicazione.** La promozione deve riguardare la filiera corta e non i singoli produttori che partecipano alla medesima e deve essere finalizzata a far conoscere la nuova realtà ed i vantaggi della filiera corta:
 - iniziative di comunicazione (progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione supporti cartacei e multimediali);
 - acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su riviste e carta stampata;
 - acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo.

b) costi di realizzazione del PSPFC

- ristrutturazione/restauro o risanamento conservativo di fabbricati e spazi aperti esistenti da destinare alla vendita diretta o alla gestione comune di attività inerenti alle filiere corte;
- acquisto di impianti ed attrezzature legati all'attuazione del progetto;
- spese per materiale o piccoli interventi fisici, arredi e allestimenti;
- acquisto di programmi informatici e realizzazione siti web, nell'ambito dell'importo massimo di Euro 2.500,00. Non saranno ammissibili pagamenti di rate successive all'iniziale acquisto del dominio, né aggiornamenti parziali dei siti web.

Non sono ammesse spese per personale dipendente.

Le spese relative al personale non dipendente devono essere giustificate da specifico incarico. Il contratto deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, e dovrà essere reso disponibile il relativo curriculum.

Tutti gli interventi dovranno essere stati previsti nel PSPFC presentato.

In applicazione al principio di demarcazione con gli interventi finanziati dall'OCM vino Misura Investimenti, nel settore delle produzioni vinicole non saranno finanziabili progetti che prevedano spese di cui al **punto b) Costi di realizzazione del PSPFC** del presente paragrafo.

11. Spese non ammissibili e limitazioni specifiche

Non saranno considerati ammissibili:

- interventi su mercati già esistenti. Se l'accordo di cooperazione è già esistente, ma il PSPFC è realizzato su un nuovo territorio, il medesimo PSPFC sarà considerato "nuovo progetto";
- interventi per la vendita diretta svolta dal singolo imprenditore agricolo;
- spese di spedizione di prodotti e materiali;
- spese per acquisto di materiale di cancelleria e di consumo;
- le attività realizzate antecedentemente alla data di presentazione della domanda di

sostegno. A tal fine si precisa che un intervento si considera avviato qualora risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria);

- le visite e dimostrazioni eligibili nel Tipo di operazione 1.2 del PSR;
- le azioni d'informazione e promozione di cui al Tipo di operazione 3.2 del PSR;
- gli investimenti di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli di cui al Tipo di operazione 4.2.2 del PSR;
- i progetti pilota o l'ideazione di nuovi prodotti, pratiche, procedimenti riconducibili al Tipo di operazione 16.1.01 del PSR;
- spese di promozione dell'immagine del "beneficiario" ivi comprese spese di missioni e trasferte (spese di viaggio, vitto e alloggio);
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia di beni esistenti;
- spese relative a personale dipendente (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato);
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati ed eventuali relativi oneri;
- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- opere ed attrezzature non connesse direttamente all'esecuzione del PSPFC;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- spese relative a donazioni ovvero all'apporto operativo del soggetto "beneficiario" in termini di mancato reddito;
- spese fatturate tra i componenti dell'aggregazione e dell'accordo;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando non potranno essere cumulati per la realizzazione della stessa iniziativa con gli aiuti concessi nell'ambito del Reg. (CE) n. 3/2008 del 17 dicembre 2007 (relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi).

Non sono altresì ammissibili, a titolo di esempio non esaustivo, le seguenti spese:

- spese per l'affitto dei locali da utilizzare per la vendita diretta;
- acquisto, costruzione, manutenzioni ordinarie e straordinarie di fabbricati abitativi;
- interventi che non rispettino la normativa vigente o che non siano riconducibili a fattori di produzione agricola;
- spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dall'Allegato 6 al presente bando;
- interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- interventi oggetto di altri aiuti comunitari, nazionali e regionali.

Sono escluse dal finanziamento le iniziative che falsino o minaccino di falsare la concorrenza o la libera circolazione delle merci favorendo talune imprese o talune produzioni.

12. Congruità della spesa

Per verificare la congruità dei costi si dovranno allegare almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate, con quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. In tal caso, le offerte devono essere omogenee e dettagliate, comparabili e non prevedere importi a corpo e dovranno risultare espressamente richieste in autonomia dal beneficiario o suo delegato, diverso dai fornitori.

I preventivi dovranno essere datati, debitamente sottoscritti dal soggetto fornitore e dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- Prezzo,
- Data di formulazione e termine di validità del preventivo (che dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno).

Per gli interventi immateriali, di collaborazioni, consulenze ed altri servizi, è necessario che vengano presentate almeno tre differenti offerte, che dovranno evidenziare, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore (elenco attività eseguite) e sulla modalità di esecuzione del PSPFC (piano di lavoro, figure professionali e relativo curriculum) e sui costi previsti

Nei casi in cui non sia utilizzabile il confronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di dispositivi preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore.

Nel caso di assenza delle menzionate dichiarazioni attestanti l'impossibilità di individuare altri soggetti fornitori ovvero dichiarazioni incomplete ovvero non esaustive, a giudizio dell'Amministrazione regionale, si procederà allo stralcio della spesa in oggetto.

Per le opere edilizie, per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al Prezzario unico regionale [<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi/>] o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione. Insieme al c.m.e dovranno essere allegate almeno due offerte di imprese del settore, al fine di consentire la ragionevolezza dei costi in relazione alle condizioni di mercato. Le risultanze del c.m.e costituiscono in ogni caso il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato: il contributo sarà calcolato sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del c.m.e. e quello dell'offerta economicamente più conveniente.

È data facoltà di determinare la congruità della spesa in base a tre preventivi anziché mediante presentazione di computo metrico anche in caso di interventi connotati da elevata

complessità/specificità - riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termici.

Per le opere edilizie, da intendere comprensive di tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle opere medesime (quali, ad esempio, quelle preliminari di scavo o movimentazione terra) non verranno riconosciute come spese ammissibili le prestazioni volontarie aziendali di manodopera.

13. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando ammontano ad **Euro 2.242.158,00**.

14. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale; l'aiuto non è cumulabile con nessuna altra sovvenzione a qualsiasi titolo concessa.

Gli interventi proposti nel PCSFPC dovranno avere una dimensione finanziaria minima di 30.000,00 Euro e massima di 50.000,00 Euro.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo massimo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei suddetti limiti massimi di spesa e dei limiti posti dal Reg. (UE) n. 1407/2013.

L'intensità dell'aiuto è fissata, sul totale della spesa ammissibile come segue:

- 70% per le spese di cooperazione;
- 60% per le spese di realizzazione del progetto,

fermo restando che il contributo massimo concedibile sarà comunque calcolato nel rispetto del **“De minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013** che prevede che l'importo complessivo degli aiuti concessi ad un'impresa unica non può superare i 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3 del sopracitato Reg. (UE) n. 1407/2013).

Ogni richiedente è invitato a visionare la propria posizione degli aiuti “de minimis” nelle rispettive banche dati RNA e SIAN alle pagine trasparenza nei link:

- https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

La dichiarazione relativa ai contributi “de minimis”, contenuta nella domanda di sostegno, dovrà essere aggiornata dal beneficiario in caso di modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda nel più breve tempo possibile, tramite l’Allegato 9.

15. Criteri di priorità della domanda di sostegno

Gli interventi che rientrano nelle tipologie precedentemente descritte, presentati da beneficiari che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente bando verranno valutati utilizzando i seguenti criteri:

PRINCIPI DI SELEZIONE E CRITERI MISURA 16_4		FOCUS AREA 3A		
	punti		punti	punti
attività con prevalente coinvolgimento di imprese agricole con sede operativa situate in aree rurali con problemi di sviluppo (Area D)			NO	0
			SI	20
attività riferite a produzioni a Qualità Regolamentata, così come definita nel paragrafo Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".		Produzione e commercializzazione in capo ai partecipanti di produzioni a Qualità regolamentata	Prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione	10
			DOP ed IGP registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successive modifiche ed integrazioni	5
			DOC e DOCG e IGT riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo	5
			• Produzioni a marchio Qualità Controllata di cui alla Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.) • Produzioni di cui al "Sistema Nazionale di Produzioni Integrate Vegetale" ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014	4
			Prodotti zootecnici al "Sistema di qualità nazionale zootecnica" ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4337/2011	3
forme associative con maggior numero di aderenti		numero aderenti alla forma associativa	3	0
			4	4
			un punto per ogni nuovo partecipante alla filiera corta oltre il minimo	11
			maggioranza delle imprese associate condotte da giovani imprenditori da meno di 5 anni	10
Organizzazioni di Produttori, così come definite nel paragrafo "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali".		coinvolgimento di Organizzazione di Produttori	si	5
			no	0
Prevalenza di interventi "Aree Interne"		Prevalenza interventi situati in "Aree Interne"	NO	0
			SI	3
		Prevalenza interventi in "Area Interne" collegati alla strategia approvata	12	
TOTALE PUNTI			92	92

Le domande verranno ordinate in ordine crescente e saranno ammesse a finanziamento quelle poste in posizione utile nella graduatoria, in funzione della dotazione finanziaria.

Di seguito sono riportate specifiche disposizioni per ognuno dei criteri di selezione.

- 1) Attività con prevalente coinvolgimento di imprese agricole con sede operativa situate in aree rurali con problemi di sviluppo (Area D).

Verranno attribuiti 20 punti se la maggioranza (50,1%) dei partecipanti ha sede legale in area rurale con problemi di sviluppo (Area D) – per i terreni vedi SAU

Si considera l'impresa agricola operante in zona D quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno dell'area svantaggiata.

- 2) Attività riferite a Produzioni a Qualità Regolamentata, così come definita nel paragrafo 8.2.14.2. del PSR 2014-2020.

In caso di produzione e commercializzazione di produzioni regolamentate, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Prodotti ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e conseguente normativa nazionale di attuazione	10
DOP ed IGP registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successive modifiche ed integrazioni	5
DOC e DOCG e IGT riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo	5
Produzioni a marchio Qualità Controllata Legge Regionale n. 28/1999 (Q.C.) Produzioni di cui al "Sistema Nazionale di Produzione Integrata Vegetale" ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014	4
Prodotti zootecnici al "Sistema di qualità nazionale zootecnia" ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011	3

I punteggi sono cumulabili per progetto, ma in presenza di diverse tipologie di qualità regolamentata ad ogni singola impresa viene attribuito il punteggio più alto, senza effettuare cumulo.

In specifico per quanto attiene le normative precedentemente richiamate sono

ammessi a sostegno progetti riferiti ai seguenti prodotti:

<p>Prodotti DOP e IGP: Aceto balsamico di Modena Igp, Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop, Aglio di Voghiera Dop, Agnello del Centro Italia Igp, Amarene brusche di Modena Igp, Anguria reggiana Igp, Asparago verde di Altedo Igp, Cappellacci di zucca ferraresi Igp, Casciotta d'Urbino Dop, Ciliegia di Vignola Igp, Coppa di Parma Igp, Coppa piacentina Dop, Coppia ferrarese Igp, Cotechino Modena Igp, Culatello di Zibello Dop, Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, Fungo di Borgotaro Igp, Grana Padano Dop, Marrone di Castel del Rio Igp, Melone mantovano Igp, Mortadella Bologna Igp, Olio extravergine di oliva Brisighella Dop, Olio extravergine di oliva Colline di Romagna Dop, Pampapato o Pampepato di Ferrara Igp, Pancetta piacentina Dop, Parmigiano-Reggiano Dop, Patata di Bologna dop, Pera dell'Emilia-Romagna Igp, Pesca e nettarina di Romagna Igp, Piadina Romagnola Igp, Prosciutto di Modena Dop, Prosciutto di Parma Dop, Provolone Valpadana Dop, Riso del Delta del Po Igp, Salama da sugo Igp, Salame Cremona Igp, Salame Felino Igp, Salame piacentino Dop, Salamini italiani alla cacciatora Dop, Scalogno di Romagna Igp, Squacquerone di Romagna Dop, Vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp, Zampone Modena Igp</p>
<p>Vini con indicazione geografica tipica (IGT): Bianco di Castelfranco Emilia, Emilia o dell'Emilia, Forlì, Fortana del Taro, Ravenna, Rubicone, Sillaro o Bianco del Sillaro, Terre di Veleja, Val Tidone</p>
<p>Vino con Denominazione d'origine controllata (DOC): Bosco Eliceo, Colli Bolognesi, Colli d'Imola, Colli di Faenza, Colli di Parma, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e di Canossa, Colli Piacentini, Colli Romagna Centrale, Gutturnio, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Modena o di Modena, Ortrugo dei Colli Piacentini, Pignoletto, Reggiano, Reno, Romagna</p>
<p>Vini con Denominazione d'origine controllata e garantita (Docg): Colli Bolognesi Pignoletto, Romagna Albana</p>
<p>Disciplinari riconosciuti Prodotti trasformati QC Qualità controllata: Disciplinare pane, grissini e tigelle – Disciplinare olio extravergine d'oliva</p>
<p>Disciplinari riconosciuti Prodotti zootecnici Sistema di Qualità Nazionale zootecnia: Vitellone e/o scottona ai cereali, Fassone di razza Piemontese, Uovo + qualità ai cereali, Bovino podolico al pascolo</p>

- 3) Aggregazioni con maggior numero di partecipanti
- Il limite minimo è di 3 aderenti (senza attribuzione di punteggio), con attribuzione di 4 punti a partire da aggregazioni con 4 partecipanti: per ogni ulteriore aderente sarà attribuito un punto sino al limite massimo di 15 punti.
 - La presenza in prevalenza (50,1%) di imprese condotte da giovani agricoltori, comporta l'attribuzione di 10 punti.

4) Organizzazioni di Produttori secondo la definizione del Reg. (UE) n. 1308/2013.
La partecipazione di un'Organizzazione di produttori comporta l'attribuzione di 5 punti.

5) Prevalenza interventi ricadenti in aree interne.

I) Interventi in aree interne – Punteggio base

Il criterio si applica quando il valore degli interventi ricadenti in area progetto delle aree interne selezionate, è uguale o superiore al 70% del valore del progetto complessivo. Il criterio ha un peso di **3** punti.

II) Interventi in aree interne – Punteggio “aggiuntivo” - Interventi collegati al preliminare di strategia o alla strategia approvati.

Il criterio si applica solo agli interventi ricadenti in area progetto dell'area interna Alta Valmarecchia quando almeno il valore è uguale o superiore al 70% del valore del progetto complessivo. Il progetto **deve essere coerente** con i relativi preliminare di strategia o strategia approvati. Il criterio ha un peso di **12** punti.

Solo i progetti che totalizzano un punteggio superiore a 40, saranno ritenuti ammissibili.

16. Criteri di precedenza

In caso di pari merito sarà data precedenza ai progetti di imprese a prevalenza femminile, così come declinato nell'Allegato 10.

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

17. Domande di sostegno e pagamento e relative procedure

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

17.1 Presentazione delle domande

Le domande di sostegno valere sul tipo di operazione 16.4.01 potranno essere presentate fino alle ore 13,00 del **15 novembre 2019** con le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, che provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione della domanda di sostegno.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

Per le forme giuridico-societarie previste dal codice civile ovvero previste da leggi speciali (Reti - soggetto) la domanda dovrà essere presentata dal rappresentante legale ed in tal caso le spese dovranno essere sostenute direttamente dalla società rappresentata.

Per le aggregazioni temporanee la domanda dovrà essere presentata dal soggetto

mandatario munito del mandato con rappresentanza che potrà indicare anche le spese sostenute dagli altri beneficiari facenti parte dell'aggregazione.

17.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati, pena la non ammissibilità:

- a) Accordo di cooperazione, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti;
- b) PSPFC contenente anche gli aspetti finanziari e progettuali (Allegato 1), debitamente sottoscritto;
- c) Relazione descrittiva sintetica del progetto ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, secondo lo schema di cui all'Allegato 5 al presente bando;
- d) Preventivi di spesa, corredati da quadro di raffronto dei preventivi stessi reso secondo il modello di cui all'Allegato 2 ed eventuale relazione tecnico-economica per le ipotesi contemplate dal presente bando, secondo quanto previsto dal paragrafo 12. Il prospetto di raffronto deve essere debitamente sottoscritto dal beneficiario;
- e) Documentazione relativa alla priorità "Produzione e commercializzazione di Produzioni di Qualità regolamentata";

In caso di progetti che comportano la realizzazione di opere edili, è obbligatoria la presentazione dei seguenti ulteriori documenti:

- f) Copia dei mappali catastali su scala 1:2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire le opere (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso delle particelle con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare ed alla data presunta di inizio del vincolo con riferimento alla data di fine lavori prevista. A tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che al momento della domanda di sostegno sia prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. Si precisa altresì che in caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- g) Computo metrico estimativo delle opere edili secondo le indicazioni del paragrafo 12;
- h) Disegni progettuali ed eventuali layout; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio;
- i) Per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale/valutazione di incidenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006: estrema attestazione esito positivo, incluso

il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato;

- j) Per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS per i quali l'Ente competente non è la Regione, Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)/pre-valutazione: estremi attestazione esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato; nel caso in cui l'ente competente risulti la Regione, l'autorizzazione dovrà comunque risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio in sede di istruttoria sarà fatto d'ufficio;
- k) Per tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire: dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con esplicitazione degli elementi indispensabili per il reperimento (tipologia ed estremi del documento - incluso il protocollo - e l'Ente che lo ha rilasciato);
- l) Per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di Inizio Lavori/Asseverata (CIL/CILA)/Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CIL/CILA/SCIA;
- m) Dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente.

Qualora le autorizzazioni di cui alle lettere **i, j) e k)** non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura del richiedente comunicare entro e non oltre il **17 febbraio 2020** al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, **pena la decadenza della domanda**, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e i dati relativi alla stessa, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Nel fascicolo dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dovrà altresì risultare compilato lo specifico quadro relativo alla "**dichiarazione semplificata**" per verificare la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs. n. 159/2011, come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari con nota n. prot. PG.2019.515441 del 6/6/2019.

17.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari. Detta istruttoria dovrà concludersi entro il **15 maggio 2020** ed è finalizzata:

- a) all'esame di ammissibilità delle domande, dell'accordo di cooperazione, del PSPFC e della documentazione di supporto;

- b) alla quantificazione della spesa massima ammissibile ad aiuto;
- c) all'attribuzione dei punteggi di merito.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi che incidano nell'attribuzione dei punteggi.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede istruttorie. In sede di istruttoria potranno essere richiesti formalmente ai singoli partecipanti chiarimenti e precisazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del PSPFC. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente bando. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda **non saranno presi in considerazione** ai fini della valutazione.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate con l'esclusivo utilizzo della posta certificata sia in uscita che in entrata.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno saranno determinati i singoli punteggi e precedenza spettanti sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi 15 e 16.

In fase di istruttoria potrà essere comunque effettuato un sopralluogo per accertare che quanto oggetto di domanda di sostegno non sia già stato realizzato o acquisito.

Spetta al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà ad effettuare la visura sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) per escludere eventuali doppi finanziamenti e verificare per ciascun richiedente l'importo "de minimis" disponibile.

A conclusione dell'attività istruttoria, entro il 29 maggio 2020, il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile ed indicazione delle priorità e precedenza. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e resa disponibile anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna.

17.4 Concessione del contributo

In relazione agli esiti della graduatoria, il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà ad assumere gli atti di concessione del contributo ai beneficiari fino all'ultimo progetto finanziato integralmente con le risorse

disponibili.

Se residuano risorse che coprano almeno il 50% del primo progetto collocato in posizione utile ma non finanziato, il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari contatterà il beneficiario per richiedere se sussiste la volontà di realizzare comunque integralmente il progetto. Eventuali economie potranno essere utilizzate a copertura della quota di contributo residua spettante.

Per le aggregazioni temporanee, il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a richiedere l'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata che dovrà essere presentato entro 45 giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.

Nell'atto di concessione del sostegno saranno indicati:

- l'importo di spesa massima ammessa;
- la percentuale di sostegno e relativo importo concesso nonché la tipologia del de minimis;
- il codice Unico di Progetto (CUP);
- i codici identificativi di concessione attribuiti dal Registro nazionale Aiuti;
- il termine di conclusione del progetto, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
- eventuali prescrizioni atte a garantire che il progetto realizzi pienamente gli obiettivi dell'operazione e nei tempi previsti.

17.5 Tempi di realizzazione del Progetto di sviluppo e promozione di filiere corte

I progetti dovranno essere ultimati entro massimo **due anni** dalla comunicazione dell'atto di concessione. Non sono previste proroghe a detti termini.

17.6 Varianti

E' ammessa una sola richiesta di variante da parte del beneficiario.

A tale riguardo si specifica che sono considerate varianti al PSPFC:

- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali del progetto approvato.

In ogni caso la variante richiesta non potrà comportare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

Ciò premesso non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto, quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell'intervento approvato.

La richiesta di variante deve essere supportata da una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al PSPFC e deve contenere un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione.

In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo di operazione e del PSPFC presentato;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito al PSPFC in sede di graduatoria definitiva;
- sono conformi a tutte le disposizioni del presente bando.

Si precisa che la richiesta di variante dovrà essere presentata **almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PSPFC utilizzando il sistema informativo (SIAG) nelle modalità definite da Agrea.**

Il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari si riserva l'approvazione della variante proposta alla luce dei contenuti tecnici ed in funzione della verifica della permanenza delle condizioni che hanno condotto alla concessione del contributo.

Nel caso di raggruppamenti temporanei la richiesta di variante dovrà essere presentata e sottoscritta dal soggetto mandatario, allegando atto pubblico o scrittura privata autenticata, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, nella quale sia indicato il nuovo assetto progettuale, fermi restando per ciascun partecipante la spesa massima ammessa ed il contributo concesso quali risultano articolati e definiti nel PSPFC approvato.

Tale scrittura non è dovuta qualora nell'atto costitutivo del raggruppamento sia stato conferito al legale rappresentate del soggetto mandatario specifico mandato ad apportare, all'interno delle singole quote progettuali esposte nell'atto costitutivo stesso, ogni variante ivi comprese quelle da sottoporre all'approvazione regionale.

Non sono comunque ammesse modifiche e variazioni alle quote di partecipazione di ciascun soggetto costituente il raggruppamento, fatti salvi i casi disciplinati dal presente bando. Le variazioni sono consentite esclusivamente nell'ambito della singola quota progettuale come indicata nell'atto costitutivo con espressa esclusione di ogni variazione compensativa fra i diversi piani dei costi e variazioni in aumento della spesa.

La realizzazione della variazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al PSPFC di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Nei casi in cui la variazione non rientri nelle casistiche sopradescritte di autorizzazione per le quali deve essere fatta apposita richiesta, fatta salva l'opportunità da parte del beneficiario di comunicare preventivamente ogni modifica che si intende apportare al PSPFC, la verifica dei requisiti di ammissibilità della variazione avverrà in fase di

controllo amministrativo e/o in loco della domanda di pagamento. In questa sede, il beneficiario dovrà presentare la relazione dettagliata sulla variazione e la relativa documentazione tecnica e contabile. Rimane impregiudicata la facoltà, da parte dell'Amministrazione, di contestare l'ammissibilità totale o parziale della variazione e di proporre eventuali riduzioni del contributo.

17.7 Proroghe

Non sono ammesse proroghe ai termini di realizzazione del PSPFC.

17.8 Disposizioni in tema di modifica delle aggregazioni.

Non sono ammesse cessioni di rami di azienda, operazioni di fusione, scorpori, scissioni o subentri dopo la presentazione della domanda di sostegno e fino alla liquidazione del contributo, pena la revoca del contributo.

Il PSPFC va mantenuto in capo al soggetto beneficiario al quale è stata riconosciuta la concessione e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del PSPFC.

Il solo cambio di ragione sociale o di forma giuridica deve comunque comportare una domanda di variazione.

Nel caso dei raggruppamenti, fermo restando il rispetto del numero minimo di partecipanti:

- il subentro del mandatario ovvero di uno degli altri partecipanti nella realizzazione della quota di PSPFC già in capo ad un soggetto ritirato/fallito deve essere espressamente autorizzato dalla Regione con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, con il quale si dispone contestualmente la revoca della quota di contributo afferente il mandante ritirato/fallito;
- il subentro avviene nelle medesime condizioni del partecipante ritirato/fallito per quanto riguarda sia la quota di spese da sostenere che la quota di contributo spettante, quale fattispecie specifica di variante al PSPFC.

L'ammissibilità delle spese sostenute decorre dalla data dell'atto regionale di autorizzazione qualora, nell'atto costitutivo del raggruppamento, sia stato conferito al mandatario specifico mandato ad apportare al PSPFC le varianti da sottoporre all'approvazione regionale ovvero in mancanza di tale specifico mandato, dalla data di presentazione di apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, nella quale sia indicato il nuovo assetto progettuale approvato dalla Regione.

Nel caso di ritiro/fallimento del soggetto mandatario, la Regione dispone la revoca dell'intero contributo concesso per la realizzazione del PSPFC e pertanto con effetto nei confronti di tutti i partecipanti al PSPFC stesso.

La domanda di trasferimento nelle ipotesi di ritiro/fallimento dovrà essere inoltrata utilizzando il sistema informativo (SIAG), nelle modalità definite da Agrea e reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima, entro **30 giorni** dalla data dell'evento e comunque prima dell'erogazione del saldo.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

17.9 Istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo

Entro i **60** giorni successivi alla data ultima per la realizzazione del PSPFC, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREA. In caso di mancato rispetto di tali termini (sia in relazione alla conclusione del PSPFC, che in relazione alla data di protocollazione della domanda di saldo su SIAG), si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo **paragrafo 21.2** del presente bando.

Si precisa a tal fine che il PSPFC risulterà ammissibile esclusivamente qualora sia realizzato coerentemente alla versione oggetto di concessione o di sua variante approvata e nella sua globalità.

Si specifica che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente bando e nel PSPFC approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di presentazione del rendiconto finale;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo prima della presentazione della documentazione per la rendicontazione.

Ciò premesso contestualmente alla domanda di pagamento i beneficiari dovranno presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PSPFC e della regolarità degli interventi effettuati:

1. relazione sulla realizzazione del progetto con allegata eventuale documentazione fotografica;
2. fatture accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerentemente a quanto previsto dall'Allegato 6 al presente bando, nonché alla prevista tempistica di realizzazione del PSPFC. La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare, nel campo note/descrizione, l'indicazione della delibera di approvazione del bando su cui il beneficiario intende richiedere il contributo e del Codice Unico di Progetto (CUP), se già disponibile al momento dell'emissione: in SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può essere allegato il file .pdf contenente il foglio di stile. In ogni caso il beneficiario

- attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47, attraverso una specifica dichiarazione contenuta nella domanda di pagamento, che sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, né ha in corso richieste al medesimo titolo;
3. tabella riassuntiva delle spese relativamente agli interventi/azioni realizzate, come evidenziato nell'Allegato 8;
 4. eventuale ulteriore documentazione specificatamente richiesta nell'atto di concessione;
 5. nel caso siano state effettuate opere edili:
 - estremi di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista;
 - verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del PSPFC;
 - computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili non ispezionabili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori.

Nel caso dei **raggruppamenti**:

- il soggetto mandatario presenta entro i termini indicati al presente paragrafo la domanda di pagamento e la rendicontazione finanziaria per la quota di propria competenza, sottoscritte dal proprio legale rappresentante, allegando la rendicontazione tecnica comprendente la descrizione delle attività realizzate ed i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi del PSPFC, oltre ad un riepilogo delle spese sostenute dai singoli beneficiari;
- i restanti soggetti beneficiari mandanti - **entro i successivi dieci giorni lavorativi, pena l'applicazione delle riduzioni previste al successivo paragrafo 21.1** - presentano la domanda di pagamento e la rendicontazione finanziaria per la quota di propria competenza, sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti, oltre alla documentazione di supporto sopra indicata. Per il calcolo del predetto termine sarà presa a riferimento la data di protocollazione in SIAG della domanda di pagamento presentata dal soggetto mandatario.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento finale verrà riverificato il requisito della regolarità contributiva.

Saranno effettuati i necessari controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

A tal fine, come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

Per le sole situazioni non gestibili dal sistema informatico, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari sulla base della modulistica fornita dal Servizio medesimo.

Inoltre si specifica che in sede di verifica finale del PSPFC, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, dopo aver esperito le verifiche finali relative alle opere finanziate sui beneficiari, procederà ad assumere gli atti di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

17.11 Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo successivamente all'avvenuto accertamento della completa e corretta attuazione del PSPFC.

Non è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di acconti o anticipazioni.

18. Controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e degli appositi manuali procedurali approvati da AGREA.

Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti alle dichiarazioni contenute nelle domande di sostegno, verranno eseguiti, i seguenti controlli:

1. "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei beni finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
3. "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti ai punti 1) e 2) è condizione necessaria per la liquidazione.

19. Incompatibilità

Non potranno accedere a beneficio i progetti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. 15/1997.

20. Vincoli di destinazione e obblighi

I beni acquistati e le opere realizzate relativamente ai quali sono state sostenute spese connesse all'attuazione del PSPFC sono soggetti a vincolo di destinazione, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997 e per quanto compatibile con l'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

I beneficiari devono conservare tutti i documenti, in originale, relativi al PSPFC per tutto il periodo previsto dall'art. 140 Reg. (UE) n. 1303/2013.

21. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni

21.1 Riduzioni

In attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014 in ordine alle riduzioni/esclusioni connesse alle violazioni di impegni secondo il livello di gravità, entità e durata, qualora in sede di controllo venga rilevato il mancato rispetto di uno o più impegni e/o vincoli connessi alla concessione degli aiuti di cui al presente bando, le percentuali di riduzione del sostegno da applicare sono riportate nell'Allegato 7 al presente bando.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione del PSPFC e/o della protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 25 giorni di calendario, oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.

21.2 Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati *in toto* o in parte, a seconda della pertinenza dell'irregolarità, qualora:

- non siano stati realizzati gli interventi entro i termini stabiliti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 21.1 per il ritardo di 25 giorni di calendario nella protocollazione su SIAG della domanda di pagamento a saldo;
- si accerti la perdita dei requisiti di ammissibilità o non siano rispettati gli obblighi e i vincoli imposti dal presente bando e nei singoli atti di concessione, fatto salvo quanto previsto dal precedente paragrafo e dall'Allegato 7 al presente bando;
- il beneficiario fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- il beneficiario realizzi opere/interventi difformi da quelli autorizzati;
- il beneficiario non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, della L.R. n. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le riduzioni di cui al paragrafo 21.1 si calcolano all'importo risultante dopo l'applicazione di ogni altra riduzione e sanzione.

22. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1630 del 7 ottobre 2016, nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

23. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è la titolare della Posizione Organizzativa "Qualifiche professionali in agricoltura e aiuti alle imprese extraagricole" del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari – Direzione Agricoltura caccia e pesca – Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna.

24. Informazioni

Tutte le comunicazioni indirizzate alla Regione dovranno essere inoltrate all'indirizzo PEC: agsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it

Per ogni tipo di informazione è possibile contattare il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera, 8, 40127 Bologna - Telefono: 051 5274319 - Email: agsai1@regione.emilia-romagna.it

25. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente bando, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, in particolare a quelle che regolano il procedimento amministrativo, alle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e alle disposizioni di AGREA.